



COMUNE DI ISTRANA

(Provincia di Treviso)

**REGOLAMENTO DI POLIZIA
URBANA, RURALE E PER LO
SPARGIMENTO SUL SUOLO DEI
LIQUAMI DERIVANTI DA
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI**

- *Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 in data 22 giugno 2015*

INDICE

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
ART. 1 “FINALITÀ”	5
ART. 2 “POTERI DEL SINDACO E FUNZIONI DI POLIZIA URBANA”	5
ART. 3 “ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI”	5
TITOLO 2 SICUREZZA URBANA	6
ART. 4 “DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN AREE PUBBLICHE”	6
ART. 5 “DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI ED AGLI UBRIACHI – RINVIO ALL’ART. 689 DEL CODICE PENALE. INFORMAZIONE.”	6
ART. 6 “DISCIPLINA DEI DIVIETI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE, ALCOLICHE IN LUOGO PUBBLICO.”	6
ART. 7 “DIVIETO DI VENDITA DI SOSTANZE ALCOLICHE AI 22MINORI DI ANNI 16.”	7
ART. 8 “DISCIPLINA DELL’ACCATTONAGGIO NEL TERRITORIO COMUNALE”	7
ART. 9 “MESTIERI “GIROVAGHI”	7
ART. 10 “DIVIETO DEL MESTIERE GIROVAGO DEL C.D. “LAVAVETRI”	7
ART. 11 “DIVIETO DEL MESTIERE GIROVAGO DEL C.D. “ACCOMPAGNATORE DEI CARRELLI DELLA SPESA”	7
ART. 12 “DIVIETO DEL CAMPEGGIO LIBERO”	8
ART. 13 “DOMANDA ED OFFERTA DI PRESTAZIONI SESSUALI A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO”	8
ART. 14 “ATTI CONTRARI AL PUBBLICO DECORO”	8
ART. 15 “PUBBLICA QUIETE, TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE”	8
ART. 16 “RUMORI PROVOCATI DA MESTIERI ED ATTIVITA’	9
ART. 17 “RUMORI PROVOCATI DA PUBBLICI ESERCIZI”	10
ART. 18 “RUMORI PROVOCATI DA DISPOSITIVI SONORI E DI ALLARME”	10
ART. 19 “RUMORI PROVOCATI DA ANIMALI”	10
ART. 20 “DIVIETO DEL “WRITING” E DELLA “SPRAY ART”	11
ART. 21 “PREVENZIONE DEI DANNEGGIAMENTI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA”	11
ART. 22 “PULIZIA DEL SUOLO E DELLA PROPRIETÀ PUBBLICA IN GENERE”	12
ART. 23 “VOLANTINAGGIO IN CASSETTE POSTALI”	12
ART. 24 “LANCIO DI SASSI E ALTRI OGGETTI, DI LIQUIDI, E USO DI MATERIALI RECANTI MOLESTIA”	12

ART. 25 “DIVIETO DI USO DI CONTRASSEGNI, STEMMA E GONFALONE DEL COMUNE”	13
ART. 26 “DISCIPLINA ANTI BULLISMO”	13
TITOLO 3 AREE VERDI E PARCHI GIOCO ATTREZZATI	13
ART. 27 “CHIUSURA DELLE AREE VERDI ATTREZZATE/PARCHI GIOCO NELLE ORE NOTTURNE”	14
ART. 28 “UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE”	14
ART. 29 “QUIETE E DECORO PUBBLICO ALL’INTERNO DELLE AREE VERDI ATTREZZATE”	14
TITOLO 4 AMBIENTE	14
ART. 30 “DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI, PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO MERCI”	14
ART. 31 “PULIZIA E DECORO DELLE AREE ESTERNE E/O MARCIAPIEDI PROSPICIENTI CON SINGOLE ATTIVITÀ E/O ABITAZIONI, DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE VEICOLI”	15
ART. 32 “OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI”	15
ART. 33 “SGOMBERO NEVE E DELLA FORMAZIONE DI GHIACCIO”	15
ART. 34 “PULIZIA FOSSI E CANALI – DISTANZE PER FOSSI, CANALI ED ALBERI”	16
ART. 35 “SIEPI / DISTANZE ED ALTEZZE”	18
ART. 36 “IRRIGAZIONE E TEREBRAZIONE DI POZZI”	18
ART. 37 “CANALI DEMANIALI ED OPERE CONSORTILI”	19
ART. 38 “DISTANZE DI RISPETTO DALLE STRADE NELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE”	19
ART. 39 “NORMA SUSSIDIARIA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI”	20
ART. 40 “ACCENSIONI PERICOLOSE E LANCIO DI OGGETTI ACCESI”	21
TITOLO 5 MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO INSETTI NOCIVI ALL’ AGRICOLTURA	21
ART. 41 “DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE - DENUNCIA OBBLIGATORIA”	21
ART. 42 “DIFESA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE”	22
ART. 43 “PREVENZIONE E LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE”	22
ART. 44 “TRATTAMENTI CON PRODOTTI CHIMICI”	22
TITOLO 6 EDIFICI E CERTIFICAZIONI	23
ART. 45 “SICUREZZA DEGLI EDIFICI PRIVATI”	23
ART. 46 “RILASCIO DEL CERTIFICATO D’IDONEITÀ DELL’ALLOGGIO. PARAMETRI DI RIFERIMENTO”	23
ART. 47 “PRECAUZIONI PER TALUNE ATTIVITÀ A CONTATTO CON I LUOGHI PUBBLICI”	25
ART. 48 “CAUTELE PER OGGETTI SOSPESI, LIQUIDI E POLVERI”	26

ART. 49 "ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI"	26
ART. 50 "PULIZIA E MANUTENZIONE DEI CAMINI E DELLE CALDAIE"	26
TITOLO 7 NEGOZI	26
ART. 51 "QUALITÀ ED IGIENE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA"	26
ART. 52 "NEGOZI E ARTICOLI PER SOLI ADULTI"	26
ART. 53 "OBBLIGO DI VENDITA DELLE MERCI ESPOSTE E DELL'USO DEI BAGNI"	27
ART. 54 "MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELLE MERCI E OGGETTI FUORI DAI NEGOZI O PER STRADA"	27
TITOLO 8 DISCIPLINA PER ALL'ACCUMULO E LO SPARGIMENTO DEI LIQUAMI E DEL LETAME	27
ART. 55 "RACCOLTA FERTILIZZANTI ORGANICI"	27
ART. 56 "DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE"	28
ART. 57 MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE"	28
ART. 58 "MISCELAZIONI DI LIQUAME"	30
ART. 59 "LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI"	30
ART. 60 "ACCUMULO TEMPORANEO"	32
ART. 61 "TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE ..	32
ART. 62 "LAVAGGIO ATTREZZATURE"	33
TITOLO 9 SISTEMA SANZIONATORIO, ABROGAZIONI E NORME FINALI	33
ART. 63 "SANZIONI AMMINISTRATIVE"	33
ART. 64 "ABROGAZIONI DI NORME"	34
ART. 65 "NORME FINALI"	34

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 "FINALITÀ"

1. Il servizio di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il Servizio di Polizia Rurale è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle norme provinciali, regionali, nazionali e comunitarie, nell'interesse generale delle attività di specifico interesse, della vita sociale delle campagne, della salvaguardia e manutenzione della qualità dei suoli e dei corpi idrici superficiali a difesa del territorio e dell'ambiente.
3. Il presente Regolamento si applica sul territorio del Comune di Istrana ed è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata. Per quanto concerne la Polizia Rurale, in particolare, è efficace nelle zone del territorio destinate ad usi agricoli e/o paesaggistico ambientali nel Piano Regolatore Generale, ferma restando la tutela della proprietà fondiaria regolata dagli artt. 840 e seguenti del Codice Civile e agli altri ambiti, compresi nel perimetro urbanizzato che, a vario titolo, sono interessati da attività che di norma vengono svolte in ambito agricolo-rurale, così come definite dall'art. 2135 del c.c.

ART. 2 "POTERI DEL SINDACO E FUNZIONI DI POLIZIA URBANA"

1. Il Servizio di Polizia Urbana e Rurale è svolto alle dirette dipendenze del Sindaco e degli organi di Polizia Locale e con l'apporto, per gli ambiti di competenza, del Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V., della A.S.L. – Servizio Igiene Ambientale, Servizio di Igiene degli Alimenti, delle Società fornitrici dei Servizi Idrici integrati, del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico Comunale e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti delle forze di Polizia diverse dalla Polizia Locale, nonché degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del c.p.p.
2. L'attività della Polizia Locale si esplica nell'ambito delle competenze indicate dalla legge 7 marzo 1986, n. 65. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D.lgs. n. 112/98.
3. Al Sindaco spetta la facoltà di emettere Ordinanze, contingibili ed urgenti, nelle materie della sicurezza, della salute, dell'igiene e del benessere dei cittadini e dell'ambiente ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000.

ART. 3 "ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI"

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché i dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei servizi ambientali e tecnici appositamente delegati dal Sindaco.

TITOLO 2 SICUREZZA URBANA

ART. 4 "DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN AREE PUBBLICHE"

1. È fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici, o persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita dal proprio locale o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall'amministrazione comunale, di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc.) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica.
2. È fatto divieto, in relazione all'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcol, di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci.
3. Le disposizioni del presente articolo possono essere derogate con provvedimento del Sindaco in occasione di manifestazioni di particolare interesse pubblico.

ART. 5 "DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI ED AGLI UBRIACHI – RINVIO ALL'ART. 689 DEL CODICE PENALE. INFORMAZIONE."

1. La somministrazione da parte di esercenti di pubblici esercizi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o a persone in manifeste condizioni di deficienza psichica dovuta all'assunzione delle predette bevande, è punita con le pene di cui all'art. 689 del c.p.
2. A tal fine gli esercenti dovranno esporre in luogo visibile all'interno dei propri esercizi un cartello riportante il divieto succitato.

ART. 6 "DISCIPLINA DEI DIVIETI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE, ALCOLICHE IN LUOGO PUBBLICO."

1. È vietato frequentare, al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano, i luoghi pubblici o aperti al pubblico in stato di alterazione molesta derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. È vietato, parimenti al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano, assumere sostanze stupefacenti o psicotrope nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. Rimane impregiudicato l'accertamento da parte degli agenti di Polizia Giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale di cui alla legislazione nazionale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria ed Amministrativa.
4. Per l'ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico ed alle relative sanzioni di natura amministrativa si rinvia all'art. 688 del c.p.

ART. 7 “DIVIETO DI VENDITA DI SOSTANZE ALCOLICHE AI 22MINORI DI ANNI 16.”

1. È vietato vendere a persone di età inferiore agli anni 16 bevande alcoliche di qualunque gradazione, impregiudicato il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di pari età, già previsto e punito dall'art. 689 del c.p.

ART. 8 “DISCIPLINA DELL'ACCATTONAGGIO NEL TERRITORIO COMUNALE”

1. Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia dello Stato, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato ai Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.
2. L'accattonaggio nel territorio comunale è vietato qualora svolto in violazione dell'art. 671 del c.p. (con minori) o sui marciapiedi dei luoghi pubblici quando ciò costituisce intralcio alla circolazione pedonale.
3. È vietato l'accattonaggio alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati parimenti quando costituisce intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale.
4. È vietato l'accattonaggio effettuato con lo sfruttamento di animali.
5. L'accattonaggio è vietato quando intralcia l'accesso alle abitazioni oppure se svolto in modo invasivo con disturbo ai passanti.

ART. 9 “MESTIERI “GIROVAGHI”

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovagli, come cantante, suonatore, giocoliere, disegnatori del suolo c.d. madonnari, lustra-scarpe e simili sono consentiti nel rispetto delle norme vigenti purché siano svolti in modo non invasivo con disturbo ai passanti.

ART. 10 “DIVIETO DEL MESTIERE GIROVAGO DEL C.D. “LAVAVETRI”

1. Su tutto il territorio comunale è vietato l'esercizio del mestiere girovago di “lavavetri” sia sulla carreggiata che fuori di essa, al fine di evitare gravi pericoli ed intralcio alla circolazione veicolare, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa delle occupazioni abusive di suolo pubblico composte da secchi, attrezzi, ecc., generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria e altrui.

ART. 11 “DIVIETO DEL MESTIERE GIROVAGO DEL C.D. “ACCOMPAGNATORE DEI CARRELLI DELLA SPESA”

1. Su tutto il territorio comunale è vietato l'esercizio del mestiere girovago di “accompagnatore di carrelli della spesa” esclusivamente quando i soggetti nell'esercizio di tale attività provocano reiterati disturbi e molestie ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici.

ART. 12 “DIVIETO DEL CAMPEGGIO LIBERO”

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio mediante camper e/o roulotte e attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree predette.
2. Qualora non esistano o non risultino disponibili le aree di cui al comma precedente e comunque in caso di inconvenienti igienico-sanitari, le Forze dell'ordine sono tenute a dare immediata esecuzione ad eventuali provvedimenti di sgombero d'Autorità con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.

ART. 13 “DOMANDA ED OFFERTA DI PRESTAZIONI SESSUALI A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO”

1. È vietato esercitare la domanda e l'offerta di prestazioni sessuali a pagamento, al fine di tutelare la moralità pubblica e la sicurezza stradale condotta a bordo di veicoli circolanti sulla via pubblica.
2. Per gli atti contrari alla pubblica decenza trova applicazione l'art. 726 c.p.

ART. 14 “ATTI CONTRARI AL PUBBLICO DECORO”

Nei luoghi pubblici è vietato:

- a) dormire o comunque sdraiarsi sulle panchine, sulle strade, sui marciapiedi;
- b) salire con i piedi sulle panchine;
- c) compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati;
- d) girare a torso nudo all'interno del centro abitato;
- e) sputare;
- f) imprecare e/o bestemmiare.

ART. 15 “PUBBLICA QUIETE, TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE”

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.
2. È particolarmente tutelata la fascia oraria:
 - a) nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre: dalle ore 12.00 alle ore 15.30, dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 8:00;
 - b) nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile dalle ore 12.00 alle ore 15.00, dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 8:00;
 - c) giorni festivi: dalle ore 12.00 alle ore 15.30, dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 9:00;

3. Durante gli orari sopra stabiliti, dovrà essere adottata ogni cautela e usato ogni accorgimento affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.
4. L'impiego di macchine da giardinaggio nonché l'esecuzione di lavori edili/artigianali svolti in economia, traslochi, ecc. devono rispettare le indicazioni di cui sopra.
5. Nelle abitazioni civili le sorgenti sonore, quali ad esempio apparecchi radio, televisori, elettrodomestici, utensili vari, non possono arrecare disturbo eccedente la normale tollerabilità al vicinato. In particolare i suoni e/o i rumori non devono propagarsi all'esterno nelle fasce orarie tutelate indicate al comma 2 del presente articolo.
6. È vietato provocare disturbo eccedente la normale tollerabilità alle occupazioni e al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori, annunci pubblicitari dei rivenditori o con malgoverno di animali.
7. È vietato lasciare accesi autocarri e/o macchine operatrici in area residenziale, al solo scopo di riscaldamento del motore, anche al fine di evitare dannose immissioni di polveri.
8. Sono vietati in centro abitato gli spari, gli scoppi e l'accensione di artifici pirotecnici, salvo deroghe autorizzate dal Sindaco in occasione di particolari festività.
9. Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n° 21¹.

ART. 16 "RUMORI PROVOCATI DA MESTIERI ED ATTIVITA'

1. Fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale e regionale, dal Piano di Classificazione Acustica e salvo deroghe per comprovati motivi concesse dall'Amministrazione Comunale, anche con riferimento agli orari, l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi, con l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni sono consentiti nel territorio comunale:
 - a) Giorni feriali (lavorativi):
nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre: dalle ore 08,00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30;
nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio: dalle ore 08,00 alle ore 12.00 e dalle ore 15,00 alle ore 19.00;
 - b) giorni festivi: non sono consentiti.

¹ Di seguito viene riportato integralmente quanto disposto dall'art. art. 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21, rubricato "Emissioni sonore da attività temporanee": "1. Il Comune può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione, per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga. 1 bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il titolare, gestore od organizzatore presenta, prima dell'inizio dell'attività o della manifestazione, apposita domanda scritta e motivata al comune, corredata, ove espressamente previsto, da una relazione di previsione di impatto acustico. 2. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana individuata dai regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti. 3. Omissis. 4. L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Variazioni di tali orari potranno essere disposte dai regolamenti comunali tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti. 5. Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività. 6. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00. 7. Il comune può disciplinare le modalità e i criteri di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 mediante regolamento comunale. 8. Omissis".

2. L'esercizio delle professioni, arti e mestieri sopra indicati non è soggetto a limitazioni di orario nelle zone destinate all'industria e all'artigianato dagli strumenti urbanistici in vigore.
3. Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n° 21.

ART. 17 "RUMORI PROVOCATI DA PUBBLICI ESERCIZI"

1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causino schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo.
2. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 22.00 alle 8.00 salvo specifica autorizzazione.

ART. 18 "RUMORI PROVOCATI DA DISPOSITIVI SONORI E DI ALLARME"

1. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, deve essere tarato in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso deve cessare entro quindici minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
 - b) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, giallo o arancio visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.
 - c) i segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. I veicoli, in caso di funzionamento del dispositivo d'allarme non corrispondente alle disposizioni del presente articolo verranno rimossi e depositati in idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

ART. 19 "RUMORI PROVOCATI DA ANIMALI"

1. È vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, industrie, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali qualora disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o ad adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.

ART. 20 “DIVIETO DEL “WRITING” E DELLA “SPRAY ART”

1. Al fine di evitare situazioni di degrado urbano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 639 del c.p., è vietato eseguire disegni, murali, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ivi compreso lo spray, su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile. Eventuali deroghe al presente articolo potranno essere concesse esclusivamente mediante atto formale rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 21 “PREVENZIONE DEI DANNEGGIAMENTI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA”

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità. I monumenti collocati nelle aree pubbliche o di uso pubblico sono considerati pubblici monumenti.
2. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi spazi ed aree pubbliche, è vietato:
 - a) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - b) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - c) entrare o salire sui monumenti e superare le recinzioni apposte dall'Autorità;
 - d) entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti;
 - e) arrampicarsi su pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici;
 - f) è altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
 - g) lavare i veicoli o cose personali in genere, effettuare le riparazioni di veicoli salvo quelle determinate da forza maggiore;
 - h) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - i) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - j) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - k) calpestare aiuole e giardini pubblici;
 - l) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose;
 - m) bivaccare recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;

- n) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - o) gettare chewing gum, carte, mozziconi di sigaretta o qualsiasi altro rifiuto atto a insozzare le pubbliche strade o il suolo pubblico.
3. Le violazioni sopra riportate comportano l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 22 "PULIZIA DEL SUOLO E DELLA PROPRIETA' PUBBLICA IN GENERE"

1. Salvo i casi espressamente disciplinati ed autorizzati, è vietato collocare sui pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi o altri elementi di arredo urbano, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere con esclusione degli enti gestori di servizi che, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza.
2. È fatto obbligo ai laureati entro 7 giorni dall'evento di provvedere alla rimozione dal suolo, dai muri, dall'arredo urbano, dalla segnaletica, dei manifesti goliardici affissi fuori dagli spazi consentiti e pubblicizzanti il medesimo.
3. È fatto obbligo agli sposi entro 48 ore dalla data di celebrazione del matrimonio di provvedere alla rimozione dei manifesti affissi pubblicizzanti l'evento.
4. È fatto obbligo agli sposi immediatamente dopo la celebrazione del matrimonio di provvedere alla pulizia ed al ripristino del suolo antistante il luogo della celebrazione e delle aree limitrofe dal riso, coriandoli, carta, altro materiale gettato per i festeggiamenti dell'evento.
5. L'ufficiale di stato civile all'atto della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio provvederà a consegnare estratto del presente articolo agli sposi per debita informazione.

ART. 23 "VOLANTINAGGIO IN CASSETTE POSTALI"

1. È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento e/o divieto o abbiano installato un apposito contenitore.
2. Le violazioni sono contestate in solido al committente del volantinaggio e/o alla società di distribuzione.

ART. 24 "LANCIO DI SASSI E ALTRI OGGETTI, DI LIQUIDI, E USO DI MATERIALI RECANTI MOLESTIA"

1. È fatto divieto in luogo pubblico di:
 - a) lanciare sassi o altri oggetti;
 - b) utilizzare materie quali gesso, farina, uova, talco e assimilati, confezioni di schiuma, sapone, spruzzatori di sostanze varie, sia liquide che solide, etc. e comunque qualsiasi altro materiale atto a molestare ed imbrattare persone. Il presente divieto opera anche durante le manifestazioni carnevalesche;

2. I predetti materiali qualora usati nonostante il divieto potranno essere sequestrate dalla Polizia Locale e dalle forze dell'ordine ai sensi dell'art. 13 c. 2 e art. 20 c. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ART. 25 "DIVIETO DI USO DI CONTRASSEGNI, STEMMA E GONFALONE DEL COMUNE"

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare, anche in ambienti informatici, il predetto stemma e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.
2. L'utilizzo dei citati contrassegni deve essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 26 "DISCIPLINA ANTI BULLISMO"

1. È vietato, all'interno degli istituti scolastici e delle loro pertinenze, di proprietà dell'Amministrazione Comunale nonché in tutte le aree pubbliche ed all'interno dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti e i cittadini, ritenuto che il c.d. bullismo può costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocimento per la civile convivenza.
2. Le violazioni al presente articolo si riterranno accertate anche sulla mera scorta di informazioni testimoniali assunte ai sensi dell'art. 13 c. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 di insegnanti, studenti, operatori scolastici, operatori sociali, dato atto che l'intervento delle forze dell'ordine, nella maggioranza delle fattispecie, non potrà che essere postumo rispetto la loro perpetrazione.
3. Rimane impregiudicato l'accertamento da parte degli agenti di Polizia Giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria. Gli agenti predetti, qualora ravvisassero nei comportamenti in predicato l'elemento oggettivo e soggettivo di qualsivoglia reato, provvederanno a norma dell'art. 347 c.p.p.
4. La violazione sarà formalmente e direttamente contestata all'esercente la potestà genitoriale od altro soggetto previsto, ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni.
5. In sede di decisione dell'eventuale opposizione al verbale di contestazione, la sanzione potrà essere ridotta al minimo edittale se gli esercenti la potestà genitoriale del minore avranno previamente e congiuntamente concordato con la Direzione o la Presidenza dell'Istituto Scolastico di avviarlo a specifiche attività didattiche rieducative atte anche ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione nonché a fargli apprendere il disvalore sociale del proprio comportamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO 3 AREE VERDI E PARCHI GIOCO ATTREZZATI

ART. 27 “CHIUSURA DELLE AREE VERDI ATTREZZATE/PARCHI GIOCO NELLE ORE NOTTURNE”

1. Al fine di frenare la frequenza nei parchi-gioco/aree verdi attrezzate comunali, diversi da quelle specificate al comma 2, di malintenzionati e/o di persone di dubbia moralità nonché allo scopo di limitare il disturbo della quiete e del riposo notturno è consentita la frequentazione degli stessi nei seguenti orari:
 - a) Periodo dal 1 Ottobre al 30 Aprile: dalle ore 07.00 alle ore 21.00
 - b) Periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre: dalle ore 07.00 alle ore 22.30
2. Nel parco-gioco/area verde “Cà Celsi”:
 - a) Periodo dal 1 Ottobre al 30 Aprile: dalle ore 07.00 alle ore 21.00
 - b) Periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre: dalle ore 07.00 alle ore 22.30;Nel parco-gioco/area verde sito in Via Evaristi:
 - a) Periodo dal 1 Ottobre al 30 Aprile: dalle ore 07.00 alle ore 21.00
 - b) Periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre: dalle ore 07.00 alle ore 23.00;
3. In caso di manifestazioni sportive, culturali e/o ricreative autorizzate potranno essere concesse deroghe per lo svolgimento delle iniziative.
4. Tali disposizioni si applicano a tutti i parchi gioco/aree verdi attrezzate, nei quali le medesime sono rese pubbliche con apposita segnaletica informativa.

ART. 28 “UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE”

1. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bimbi dell'età indicata sulle stesse.
2. Nel caso di mancata indicazione l'età massima per il loro uso è fissata in 12 anni.
3. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone sotto le quali sono sottoposti a vigilanza.
4. L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità da qualsivoglia utilizzo improprio.

ART. 29 “QUIETE E DECORO PUBBLICO ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI ATTREZZATE”

1. All'interno delle aree verdi attrezzate è vietato:
 - a) disturbare e produrre rumori molesti;
 - b) sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori degli appositi cestini portarifiuti;
 - c) danneggiare e imbrattare panchine, arredi e attrezzature;
 - d) cogliere fiori, estirpare o danneggiare le piante;
 - e) attraversare e calpestare le aree arbustate e le aiuole fiorite;
 - f) praticare giochi con palle, palloni o altri oggetti, al di fuori delle apposite aree previste per i giochi di squadra;

TITOLO 4 AMBIENTE

ART. 30 “DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI, PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO MERCI”

1. L'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato ed incontrollato di qualsiasi tipo di rifiuto sul suolo e nel suolo nonché l'emissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee è vietato nei termini e con le sanzioni previste dalla normativa nazionale e locale.
2. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci o altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuare immediatamente lo sgombero e la pulizia.

ART. 31 "PULIZIA E DECORO DELLE AREE ESTERNE E/O MARCIAPIEDI PROSPICIENTI CON SINGOLE ATTIVITÀ E/O ABITAZIONI, DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONE VEICOLI"

1. Fatto salvo quanto previsto in materia per la gestione dei mercati dalla vigente disciplina comunale, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. È proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo aree pubbliche o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciar cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.
3. È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale il locale prospetta, compreso il diserbo e la pronta rimozione di eventuali vegetali infestanti il marciapiede stesso. Può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei portarifiuti, sempre che esista la possibilità ai fini della viabilità.

ART. 32 "OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI"

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.

ART. 33 "SGOMBERO NEVE E DELLA FORMAZIONE DI GHIACCIO"

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali o carrai, lungo tutta la lunghezza del fronte stradale, in corrispondenza di edifici e negozi, e le loro pertinenze, e di provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

2. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi, dei cassonetti di raccolta dei rifiuti, delle campane di raccolta del vetro e dei passi carrai. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
3. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

ART. 34 “PULIZIA FOSSI E CANALI – DISTANZE PER FOSSI, CANALI ED ALBERI”

1. Per fossi e canali si intendono i corsi d’acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.
2. Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.
3. I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire o modificare arbitrariamente il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo o genere. Al proprietario del fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che abbia alterato le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere, a propria cura e spese, di effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione fra le parti.
4. Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di mantenere tali fossi o canali costantemente sgombri da qualsiasi materiale in modo che, anche in caso di piogge prolungate o piene, il regolare e libero deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interpoderali. I proprietari medesimi sono, di conseguenza, tenuti a rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati, ricoperti, intasati o eliminati per l’introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura.
5. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade, eseguono a loro cura e spese la manutenzione. Devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati ed entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche. I soggetti sopra indicati sono responsabili per i danni causati da allagamento di strade pubbliche e di proprietà private dovuti all’inosservanza di leggi o alle norme del presente Regolamento.
6. L’Amministrazione Comunale individua i fossi considerati di pubblica utilità per lo smaltimento delle acque piovane, oltre agli interventi atti a garantire il corretto deflusso, mediante il “piano delle acque”.
7. I fossi delle strade comunali e rurali devono essere espurgati quando necessario, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, con la esclusione dei casi in cui sia comprovata la responsabilità di altri soggetti.

8. Sono vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali provocando un restringimento della sezione del deflusso.
9. Ogni fondo agricolo rispetto alle strade di uso pubblico o demaniale deve essere delimitato da un fosso di scolo e di raccolta delle acque. In mancanza l'Amministrazione Comunale può ordinare al proprietario del fondo la sua esecuzione, indipendentemente dalla preventiva approvazione del piano delle acque. Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il l'Amministrazione Comunale può ordinare al proprietario o ai proprietari il ripristino. In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. A tale scopo, il Comune potrà avvalersi della collaborazione del Consorzio di Bonifica competente, sia per la progettazione degli interventi, qualora necessaria, sia per l'esecuzione delle opere e la ripartizione degli oneri.
10. È vietato qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e l'idoneità all'uso a cui sono destinati gli argini, i loro accessori e manufatti. Parimenti è vietato degradare o danneggiare le infrastrutture di raccolta e regimazione delle acque meteoriche.
11. Nei casi diversi di comportamento non conforme al presente regolamento, l'Amministrazione Comunale riterrà, comunque, obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni, a qualsiasi titolo, sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario, ecc.
12. Per lo scavo di nuovi fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale, fatti salvi accordi diversi tra proprietari frontisti; tale distanza è misurata secondo il disposto dell'art. 891 c.c.
13. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui al comma precedente va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
14. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti degli Enti stessi.
15. Le disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze, sono quelle fissate dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368, in ogni caso deve essere considerata una fascia di rispetto di almeno 10 (dieci) metri dal sedime demaniale.
16. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a 6 (sei) metri;
17. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni, lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;
18. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni all'interno dei centri abitati:

- a) Per i piantamenti da porsi lungo le strade comunali la distanza da osservarsi è di metri 3 dal confine strada (ciglio esterno del fosso di scolo stradale). Se non esiste fosso laterale di scolo la distanza da osservarsi è di metri 4 dal margine della carreggiata;
- b) Per i piantamenti singoli o a sfilare unico da porsi vicino a terreni coltivati e boschi la distanza da osservarsi è di metri 7 dal confine del vicino, ovunque cada.
- c) Per i piantamenti a più filari da porsi vicino a terreni coltivati e boschi la distanza da osservarsi è di metri 7 dal confine del vicino, ovunque cada;
- d) Per i piantamenti da porsi vicino ad opere di recinzione in muratura malto cementizio o simili, anche se la parte superiore di dette opere è costituita da rete metallica od altri materiali a completamento del muretto base, la distanza da osservarsi è di metri 7;
- e) Chi ha seguito un piantamento in base alla lettera b) non può successivamente modificare lo status del filare unico trasformandolo in piantagione a più filari, se non eseguendo le opere idonee a rientrare nel disposto di cui alla lettera c);
- f) La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e di frutta nell'interno dei recinti con casa di abitazione non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite dal presente regolamento, ma ricade nelle disposizioni del Codice Civile;
- g) Per quanto non è espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto indicato nel Codice Civile, nel Codice di Procedura Civile ed ogni altra norma legislativa in materia.

ART. 35 "SIEPI / DISTANZE ED ALTEZZE"

1. Fatte salve le disposizioni civilistiche, e quanto indicato nel presente regolamento, le siepi devono garantire sufficiente illuminazione, aerazione e veduta delle facciate/pareti di qualsiasi edificio.
2. Ai proprietari di fondi, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di contenere lo sviluppo e tenere regolate eventuali siepi vive mediante potatura, in modo che le stesse non occupino, non restringano e non danneggino marciapiedi, strade, non limitino la visibilità della segnaletica o l'efficacia degli impianti di pubblica illuminazione ed i canali di scolo o di irrigazione.
3. È fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

ART. 36 "IRRIGAZIONE E TEREBRAZIONE DI POZZI"

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, i proprietari o conduttori a qualunque titolo dei terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione, devono collocare gli apparecchi

per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

4. I soggetti che hanno l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.
5. È vietata la creazione anche precaria di chiuse od altre forme di sbarramento che possano alterare il libero deflusso delle acque nei fossi o canali.
6. Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della Pubblica Amministrazione, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.
7. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame. (R.D. 1775/1933, art. 93).
8. Chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia provvedere a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'Ufficio del Genio Civile. (R.D. 1775/1933, art. 95).
9. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
10. Durante il corso dell'anno, nei periodi di maggior necessità, su comunicazione da parte degli Enti competenti, il Sindaco provvederà con propria ordinanza, a ridurre i prelievi delle acque sotterranee.

ART. 37 "CANALI DEMANIALI ED OPERE CONSORTILI"

1. Per la manutenzione dei canali demaniali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano le leggi statali e regionali vigenti e il regolamento del Consorzio di Bonifica, comunque lasciando sgombera su entrambi i lati una fascia di m. 4 (quattro) per il passaggio dei mezzi addetti al controllo ed alle manutenzioni.
2. Per tutti i corsi d'acqua pubblici classificati o non, e comunque per tutti gli alvei demaniali, deve essere mantenuta una fascia di rispetto di m. 10 (dieci) da ambo i lati. Ogni opera all'interno degli alvei stessi o della fascia di rispetto è soggetta, a sensi dei RR.DD. 523/1904 e 368/1904, a formale concessione od autorizzazione dell'Ente di competenza (Genio Civile o Consorzio di Bonifica).

ART. 38 "DISTANZE DI RISPETTO DALLE STRADE NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE"

1. È vietato occupare le strade pubbliche con trattori e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali.
2. È vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.
3. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di m. 1 (uno) dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono

egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di m. 1 (uno) dal confine stradale.

4. I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare o eseguire piantagioni, comprese le sostituzioni di quelle esistenti, sui loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m. 3 (tre), qualora l'aratura o le piantagioni siano perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di m. 1 (uno) , nei casi di aratura o piantagioni parallele alla stessa.
5. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.

ART. 39 "NORMA SUSSIDIARIA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI"

1. Su tutto il territorio comunale è vietato bruciare materiali che possono provocare fumi tossici e nocivi e/o che superino il limite della normale tollerabilità o comunque accendere fuochi durante i periodi di massima pericolosità per gli incendi boschivi, decretati dalla Regione Veneto.
2. Fatte salve le disposizioni normative di rango superiore, in particolare l'art. 674, seconda parte, del Codice Penale (emissioni di fumi atti a molestare persone), è ammessa la sola combustione controllata sul luogo di produzione di materiale esclusivamente vegetale naturale, derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini.
3. È vietata l'accensione di fuochi in centro abitato e comunque in zone densamente abitate.
4. È altresì vietata l'accensione dei fuochi nel seguente periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
5. La combustione deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) La combustione deve essere effettuata in unico cumulo di dimensione limitata, non superiore a n. 1 metro stereo per volta per un totale di n. 3 metri steri al giorno nel medesimo focolaio, (lo stereo è l'unità di misura di volume apparente, usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno);
 - b) È vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente, da parte dello stesso proprietario o conduttore;
 - c) Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - d) La combustione deve avvenire ad almeno:
 - 100 mt da edifici di terzi e da strade extraurbane adottando comunque tutte le precauzioni al fine di non arrecare danno alle stesse;
 - 100 mt da grandi vie di comunicazione;

- 100 mt da paglia e fieno e da qualsiasi altro deposito di materiale combustibile e dalle zone boscate, fatto salva per quest'ultima, apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Forestale per quanto di propria competenza;
 - 10 metri da singole piante;
6. L'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide ed solamente dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 17.00 alle 20.00 nell'ora legale e dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 15.00 alle 18.00 nell'ora solare;
 7. Il terreno su cui si esegue abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;
 8. Per l'accensione dei fuochi non deve essere impiegato combustibile quale gasolio, olio etc...
 9. Le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
 10. L'uso di bracieri, griglie, forni, caminetti e barbecue è vietato su aree pubbliche, salvo in quelle appositamente attrezzate da parte dell'Amministrazione stessa, mentre è ammesso nelle aie, nei giardini privati e condominiali, cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno delle predette aree e terreni.
 11. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 40 "ACCENSIONI PERICOLOSE E LANCIO DI OGGETTI ACCESI"

1. È vietato effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.

TITOLO 5 MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO INSETTI NOCIVI ALL' AGRICOLTURA

ART. 41 "DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE - DENUNCIA OBBLIGATORIA"

1. Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:
 - a) nell'evenienza di comparsa di crittogame parassiti delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'autorità comunale, d'intesa con i competenti Uffici regionali e/o provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;
 - b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente Ufficio regionale e/o provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio

fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;

c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, non si potrà trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

ART. 42 "DIFESA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE"

1. I proprietari pubblici e privati di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti al rispetto delle norme riguardanti:

a) lotta obbligatoria, prevista per legge, contro:

il cancro colorato del platano;

la processionaria del pino.

b) lotta consigliata, anche se non obbligatoria per legge, contro:

il bruco americano;

il cancro del cipresso;

la grafiosi dell'olmo.

ART. 43 "PREVENZIONE E LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE"

1. La prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante, richiedono il rispetto delle norme che seguono:

a) Vendita di piante e sementi: i titolari di licenza o altro titolo autorizzativo potranno trasferire e vendere, sul territorio comunale, solo piante e sementi esenti da malattie considerate gravi e facilmente diffondibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere in possesso del certificato di idoneità igienica.

b) Trattamenti fito-sanitari: l'uso di prodotti fito-sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) recanti sulla confezione il simbolo di pericolo di morte e nocività (Croce di S. Andrea), deve essere effettuato da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dal competente Ispettorato Regionale per l'Agricoltura.

2. È prescritto inoltre l'impiego di macchinari idonei, al fine di non arrecare danni all'ambiente e a terzi.

3. È imposta in ogni caso l'osservanza delle regole di cui all'art. 46 del presente Regolamento.

ART. 44 "TRATTAMENTI CON PRODOTTI CHIMICI"

1. L'esecuzione di trattamenti con prodotti fitoiatrici e presidi sanitari in genere, nelle colture, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale qualificato, munito di patentino se richiesto e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, ad animali e all'ambiente. Si dovrà pertanto:

a) operare in assenza di vento in modo da evitare che il principio attivo sia trasportato oltre i confini di proprietà. Tale operazione può essere effettuata con macchine per la distribuzione di fitofarmaci dotata di sistema antideriva;

- b) lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto ricada in proprietà terze;
- c) non abbandonare i contenitori vuoti dei prodotti fitoiatrici e dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o in modo che possano creare danni all'ambiente in genere;
- d) non lavare direttamente in acque correnti i contenitori ed i macchinari utilizzati per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali;
- e) non bruciare i contenitori vuoti dei prodotti fitoiatrici e dei presidi sanitari;
- f) evitare perdite di liquidi contenenti prodotti fitoiatrici e presidi sanitari dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere.

TITOLO 6 EDIFICI E CERTIFICAZIONI

ART. 45 "SICUREZZA DEGLI EDIFICI PRIVATI"

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte ivi compresi giardini ed aree verdi, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti, incendi ed esplosioni, nocimenti all'igiene e sicurezza pubblica. Nei garages condominiali è vietato depositare materiale infiammabile e/o combustibili.
2. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro.
3. I proprietari, i locatari di edifici o coloro che ne detengono il possesso sono responsabili dell'installazione, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
4. I proprietari dovranno attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.
5. Per quanto attiene il possesso delle debite certificazioni in materia di sicurezza ed idoneità abitativa quali ad esempio: la dichiarazione conformità impianti elettrici, impianto adduzione gas, impianto idro-termo-sanitari, certificazione di agibilità, certificazione idoneità alloggio, certificazione energetica, si rinvia alle normative speciali di riferimento.

ART. 46 "RILASCIO DEL CERTIFICATO D'IDONEITÀ DELL'ALLOGGIO. PARAMETRI DI RIFERIMENTO"

1. In tutti i casi in cui è previsto il rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, deve essere inoltrata all'ufficio competente apposita domanda a firma congiunta del conduttore (capo famiglia) e del proprietario dell'alloggio, corredata dall'idonea documentazione e allegando copia fotostatica dei documenti di riconoscimento di tutti i componenti del nucleo familiare e dei sottoscrittori. Hanno titolo a presentare la domanda in parola il proprietario, l'inquilino e l'ospitato.
2. Nell'istanza intesa ad ottenere il certificato d'idoneità dell'alloggio deve inoltre essere indicato il motivo per il quale viene presentata la domanda (ricongiungimento familiare, contratto di soggiorno, ospitalità, rinnovo/rilascio permesso/carta di soggiorno) e gli occupanti l'alloggio (residenti e/o ospitati). In ogni istanza che costituisce l'alloggio per il quale viene richiesta l'idoneità potrà essere eseguita una verifica mediante sopralluogo per l'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo.

3. Al fine del rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio deve essere attestato che i locali ad uso abitativo siano dotati di idonei impianti, a garanzia della sicurezza degli occupanti, mediante produzione del certificato di conformità ai sensi della normativa vigente in materia per:
- l'impianto di riscaldamento e/o climatizzazione invernale;
 - l'impianto idro-sanitario per la produzione di acqua calda sanitaria;
 - l'impianto di distribuzione e adduzione di gas metano e/o GPL;
 - l'impianto di scarico della caldaia, dei caminetti e/o stufe a legna;
 - l'impianto elettrico dal punto di consegna della fornitura ai punti di utilizzazione dell'energia elettrica;
- dimostrando la regolare manutenzione periodica degli stessi.
4. Ai fini del calcolo del numero massimo di persone che possono abitare in un alloggio in relazione alla superficie utile abitabile comprensiva di servizi igienici, ove possibile, con richiamo ai criteri dettati nel Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975², vengono richiesti i seguenti parametri minimi:
- mq. 28 per una persona;
 - mq. 38 per due persone;
 - mq. 42 per tre persone;
 - mq. 56 per quattro persone;
 - mq. 10 per ogni altra persona oltre le quattro.
5. Ogni alloggio deve comunque disporre, in relazione al numero di persone da ospitare, di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14 e di una superficie minima delle camere pari a:
- mq. 9 per una persona;
 - mq. 14 per due persone;
 - mq. 23 per tre persone.
6. È consentito che in un locale soggiorno di almeno mq. 23 possa essere ospitata una persona, in presenza di servizi igienici e cucina o angolo cottura.
7. È ammesso l'alloggio monostanza con una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28 per una persona e mq.38 per due persone.
8. Sono previste deroghe, nella determinazione del numero dei componenti che possono alloggiare nelle unità abitative esaminate esclusivamente per i nuclei familiari per i quali la normativa riconosce il diritto al ricongiungimento (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286³), o in presenza di minori, o nelle situazioni di nascite successive all'insediamento della famiglia, in base alle seguenti indicazioni:
- è possibile l'aumento della consistenza numerica dei nuclei familiari a seguito dalla verifica dei requisiti minimi di cui ai precedenti commi di una unità;
 - dove possono trovare sistemazione due persone adulte, possono in alternativa abitare tre minori.

² "Altezza minima e requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione".

³ L'art. 29 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è rubricato "Ricongiungimento familiare".

- c) in caso di nascita sopravvenuta, successiva all'insediamento della famiglia nell'unità abitativa, che comporti il superamento del contingente massimo come sopra determinato, è possibile il rilascio dell'attestazione idoneità dell'alloggio per il numero dei residenti, a condizione che sia accertato, con relazione scritta, il permanere di buone condizioni di vivibilità nell'alloggio;
9. La possibilità di rilascio di attestazioni in deroga in base alle indicazioni di cui alle precedenti lettere a), b), e c) è consentita solo se l'alloggio è occupato da un unico nucleo familiare.
 10. Nel caso un componente il nucleo familiare sia proprietario dell'alloggio è consentito previa comunicazione al Sindaco un aumento di una ulteriore unità rispetto alle deroghe sopra indicate, a condizione venga accertato il permanere di buone condizioni di vivibilità nell'alloggio.
 11. Per nucleo familiare deve intendersi la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di richiesta di idoneità dell'alloggio e sia dimostrata nelle forme di legge.
 12. L'attestazione di idoneità dell'alloggio ha validità di due anni dalla data del rilascio.

ART. 47 "PRECAUZIONI PER TALUNE ATTIVITÀ A CONTATTO CON I LUOGHI PUBBLICI"

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
2. Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.
3. È proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.
4. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
5. Nei cantieri edili le operazioni di sabbatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
6. Fatto salvo quanto disposto dalle normative di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polveri, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino inconvenienti prolungati e/o ripetuti nel tempo ed eccedenti la normale tollerabilità anche in relazione a situazioni specifiche.
7. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge, coloro che per motivo inerente la loro attività devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare inconvenienti prolungati e/o ripetuti nel tempo ed eccedenti la normale tollerabilità.

8. È altresì vietato l'innaffiamento di piante e fiori posti su terrazze e balconi quando l'acqua ricade sul suolo pubblico.

ART. 48 "CAUTELE PER OGGETTI SOSPESI, LIQUIDI E POLVERI"

1. È fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche, private o aree aperte al pubblico passaggio, al fine di evitarne la caduta per garantire la sicurezza pubblica.

ART. 49 "ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI"

1. È vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

ART. 50 "PULIZIA E MANUTENZIONE DEI CAMINI E DELLE CALDAIE"

1. Allo scopo di tutelare la sicurezza e la salubrità delle abitazioni, da eventuali rischi d'incendio e/o esalazioni pericolose è raccomandato di provvedere alla pulizia periodica delle canne fumarie in esercizio e a mantenere le stesse in stato di perfetta funzionalità ed efficienza e, in proposito, si richiamano le vigenti disposizioni di legge in materia di impianti di riscaldamento e climatizzazione (legge 10/91, DPR 412/1993 e successivi, D.M. n. 37/2008, norme UNI, ecc.).
2. Nel caso venissero riscontrate violazioni di legge in materia di esercizio e manutenzione di impianti termici il Comune informa immediatamente la Provincia e soggetti incaricati al controllo, per gli adempimenti di competenza.
3. Allo scopo di garantire adeguata sicurezza a tutti i condomini è raccomandato all'amministratore condominiale (ove previsto) di verificare che i singoli conducenti degli alloggi eseguano le manutenzioni periodiche sopra descritte.

TITOLO 7 NEGOZI

ART. 51 "QUALITÀ ED IGIENE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA"

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.
2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio alla qualità dei prodotti offerti in vendita al cittadino.

ART. 52 "NEGOZI E ARTICOLI PER SOLI ADULTI"

1. Alla vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni deve essere garantita la necessaria riservatezza, al fine di evitare che dalle vetrine o mostre sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2. Qualora, negli esercizi di cui al presente articolo, si vendano anche altri normali articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

ART. 53 "OBBLIGO DI VENDITA DELLE MERCI ESPOSTE E DELL'USO DEI BAGNI"

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci esposte.
2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.
3. È fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzazione a chiunque ne faccia richiesta.

ART. 54 "MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELLE MERCI E OGGETTI FUORI DAI NEGOZI O PER STRADA"

1. Ogni merce esposta per la vendita, previo pagamento delle vigenti tasse comunali, qualora esposta oltre la soglia dell'esercizio non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
2. Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.
3. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.
4. È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa alla decenza ed al decoro pubblico.
5. È vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

TITOLO 8 DISCIPLINA PER ALL'ACCUMULO E LO SPARGIMENTO DEI LIQUAMI E DEL LETAME

ART.55 "RACCOLTA FERTILIZZANTI ORGANICI"

1. Le seguenti disposizioni hanno lo scopo di disciplinare la raccolta e lo spandimento in agricoltura dei liquami o reflui zootecnici provenienti da insediamenti produttivi zootecnici ai fini della salvaguardia dagli inquinamenti dei terreni, delle acque e dell'aria, della tutela della salute dell'uomo e degli animali e dell'effettivo utilizzo agricolo dei reflui.
2. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni s'intendono per fertilizzanti organici provenienti da allevamenti zootecnici:

- a) letami: materiali palabili derivati dalla miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera. Sono assimilate ai letami:
- feci, urine e le frazioni ispessite palabili provenienti dal trattamento fisico o meccanico dei liquami;
 - il colaticcio dei sili di foraggio, della lettiera e dei luoghi di accumulo e stoccaggio dei letami.
- b) liquami: materiali non palabili derivati dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata ed acque di lavaggio provenienti da allevamenti privi di lettiera. Sono assimilate ai liquami:
- le frazioni non palabili provenienti dal trattamento dei liquami;
 - gli escrementi di volatili domestici diluiti con acque di lavaggio;
 - le acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature zootecniche;

ART. 56 "DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE"

1. È ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (D.M. 7 aprile 2006) e regionale (D.G.R. n. 2495/06 e successive modifiche ed integrazioni), delle seguenti quantità massime:
 - a) 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli effluenti di allevamento;
 - b) Dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 170 kg di azoto per ettaro per anno.

ART. 57 MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE"

1. Lo spargimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei fertilizzanti organici (deiezioni animali) dovrà essere attuato in modo da assicurare la loro idonea distribuzione atta a garantire che le acque superficiali sotterranee non subiscano degradazione o danno.
2. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:
 - a) Delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
 - b) Del tipo di effluente;
 - c) Delle colture praticate e loro fase vegetativa.
3. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.
4. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

- a) Il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
 - b) Fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
 - c) La massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
 - d) L'uniformità di applicazione degli effluenti;
 - e) La prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
5. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).
6. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.
7. Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:
- a) L'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
 - b) La corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA;
 - c) Lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
 - d) La preclusione allo spandimento del letame, altri materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs. 217/06) nel periodo compreso tra il 15 novembre al 15 febbraio;
 - e) La preclusione allo spandimento di liquami, altri materiali assimilati e acque reflue dal 15 novembre al 15 febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente; dal 1 novembre a fine febbraio nei terreni destinati ad altre colture;
 - f) L'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.

8. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

ART. 58 "MISCELAZIONI DI LIQUAME"

1. È fatto divieto assoluto di operare miscele di liquame prima delle ore 22.00 e dopo le ore 8.30, salvo che nei periodi e ore in cui è consentito lo spargimento dei liquami e solo per le operazioni a tale scopo connesse.

ART. 59 "LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI"

1. Così come riportato all'art. 22 della D.G.R. n. 2495/2006, l'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:
 - a) Sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
 - b) Nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
 - c) Nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
 - d) Nelle zone di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006);
 - e) Entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - f) Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
 - g) Sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla D.G.R. 9.8.2005, n. 2241.
2. Inoltre, l'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs. n. 217/06) è vietato entro:
 - a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi;
 - b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque adottato dalla Regione del Veneto con D.G.R. 4453 del 29.12.2004;
3. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06 è vietato sui terreni gelati saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

4. È vietato su terreni con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, l'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti. L'utilizzo di letame e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, nei terreni con pendenze superiori al 15% e in concomitante totale assenza di copertura erbacea è consentito solo se incorporato entro 24 ore dalla distribuzione.

L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) Su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere, fatte salve le limitazioni di cui alla successiva lettera i);
 - b) Entro 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - c) Nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
 - d) Nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
 - e) Per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nel PRG comunale ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004 e alla D.G.R. 8 ottobre 2004, n. 3178, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
 - f) Nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - g) In orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - h) Dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - i) Su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
 - j) Sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla D.G.R. 9.8.2005, n. 2241.
5. L'utilizzo di liquami è vietato sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%, che può essere incrementata fino al 15%, in presenza di prati permanenti e tramite distribuzioni a raso o a bassa pressione, e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di altre eventuali prescrizioni della Giunta regionale volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:
- a) Dosi di liquami frazionate in più applicazioni;

- b) Iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
 - c) Iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - d) Spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture.
6. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente Regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nel periodo indicato all'art. 60, comma 5 lettera e).

ART. 60 "ACCUMULO TEMPORANEO"

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495;
2. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:
 - a) 5 m dalle scoline;
 - b) 20 m dalle abitazioni sparse;
 - c) 100 m dal limite dei centri abitati;
 - d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
 - e) 20 m dai corpi idrici;
 - f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della D.G.R. n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

Il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;

L'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 m;

La superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 mq, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

ART. 61 "TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE"

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della D.G.R. n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.
3. I trasporti di letame per l'allontanamento dallo stesso dalla stalla o dalla concimaia ai depositi in campagna nel periodo dal 12 giugno al 30 settembre (compresi), non potranno essere effettuati dalle ore 8.00 alle ore 24.00, transitando nei centri abitati.
4. I trasporti di fertilizzanti organici nel mese di giugno, dal 26 ottobre al 4 novembre, nella settimana di Pasqua, dal 20 dicembre al 15 gennaio, non potranno essere effettuati nei giorni festivi e prefestivi, e per gli altri giorni del mese di giugno, ad esclusione delle giornate piovose dalle ore 10 alle ore 14.00.
5. I proprietari di mezzi ed attrezzature per il trasporto di letame o liquami, dovranno curare che il materiale trasportato non si sparga per strada. In caso contrario i proprietari dovranno provvedere all'immediata pulizia della sede stradale. In difetto, provvederà l'Amministrazione comunale, addebitando agli interessati le spese relative, ferma restando la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

ART. 62 "LAVAGGIO ATTREZZATURE"

1. È vietato il lavaggio delle attrezzature indicate nel precedente art. 86 comma 6 nei centri abitati, in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, fossi, fontane pubbliche e nelle aree di rispetto dell'opera di presa degli acquedotti, ad esclusione delle sedi dell'azienda agricola.

TITOLO 9 SISTEMA SANZIONATORIO, ABROGAZIONI E NORME FINALI

ART. 63 "SANZIONI AMMINISTRATIVE"

2. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi dell'art. 7bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste⁴.
3. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
4. Come previsto dall'art. 6bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta Comunale, con apposita delibera, potrà stabilire un diverso importo dei pagamenti in misura ridotta previsti nel presente regolamento, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

⁴ D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Art. 7-bis, rubricato "Sanzioni amministrative": comma 1. "Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. Comma 2."L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
6. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione o da altro successivo atto del Comune.
7. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al presente articolo, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
8. Nei casi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ove previsto da altra normativa e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, è possibile procedere, quando previsto, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
9. Nell'ipotesi in cui si dovesse procedere al sequestro di un animale, lo stesso potrà essere affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. Dopo la confisca, l'animale sarà assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell'animale.
10. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 64 "ABROGAZIONI DI NORME"

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato e cessa pertanto di avere efficacia il regolamento di Polizia Urbana precedentemente deliberato. Cessano di avere efficacia inoltre tutte le ordinanze sindacali e i provvedimenti in difformità con il medesimo.

ART. 65 "NORME FINALI"

2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.
3. Per quanto non previsto dalle Leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento, si applicano gli usi e consuetudini locali.
4. Su richiesta documentata dell'interessato, per comprovata ed indifferibile esigenza, il Sindaco è autorizzato a concedere, in via del tutto eccezionale, deroghe al presente regolamento, stabilendo precise modalità operative e comunque nel rispetto delle norme (di grado superiore) vigenti in materia.
5. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.